

PARTECIPATE: DIRETTIVE GESTIONALI

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 29 luglio 2015 “Approvazione bilancio 2015, bilancio pluriennale 2015-2017 e relativa Relazione previsionale e programmatica”, atto esecutivo dal 26 agosto 2015, sono state approvate le seguenti direttive contenute nella Relazione previsionale 2015-2017, Sezione 3^a - Programmi e progetti, al punto 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente a p. 38.

Sono organismi gestionali dell'Ente alla data delle direttive:

1. Publiacqua S.p.a.: gestisce il servizio idrico integrato.
2. Consiag S.p.a., formata in seguito alla trasformazione del Consorzio Consiag in società per azioni come da delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 11/12/2001. In tale delibera è stato stabilito che i comuni soci di Consiag avrebbero partecipato all'aumento del capitale sociale di Publiacqua S.p.a. (come da accordo di programma tra i comuni che ha portato alla costituzione di tale società) con una particolare modalità: ogni Comune partecipa direttamente con la quota dello 0,10% (per noi € 91.068,84) ed indirettamente tramite Consiag per la restante parte (per noi € 1.109.572,16).
3. Publiambiente S.p.a.: gestisce il servizio di igiene urbana.
4. Vivi Lo Sport S.r.l.: gestisce il centro Piscine, la società non è più in stato di liquidazione in seguito all'approvazione del Piano di rilancio.
5. Casa S.p.a.: si occupa della gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
6. Toscana Energia S.p.a. che opera nel settore della distribuzione del gas.
7. Farmapiana S.p.a. che gestisce il servizio di farmacia comunale.

1^a obiettivo gestionale è il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza, e in particolare con la riduzione delle spese di personale facendo espresso riferimento alla normativa esistente (vedi la legge di stabilità 2014, ovvero la legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'art. 1 c. 553 e 557-558).

2^a obiettivo gestionale è l'attuazione delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) espresse con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, in particolare con riferimento alla necessità di prevedere la nomina del Responsabile del piano anticorruzione, l'adozione del Piano anticorruzione, la nomina del Responsabile per la trasparenza, la pubblicazione dei dati sul sito web della società.

Il comma 553 prevede che dall'esercizio 2014 vi sia il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza, da parte delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali. Rispetto ai servizi pubblici locali saranno individuati appositi parametri standard dei costi e dei rendimenti, mentre per i servizi strumentali occorrerà confrontarsi con i prezzi di mercato. In futuro le società strumentali non potranno più esimersi dal verificare preventivamente se i prezzi praticati agli enti soci sono più competitivi rispetto a quelli di mercato; tale circostanza, nella maggior parte dei casi, dovrebbe comunque sussistere, poiché queste società, in genere, non hanno come finalità principale quella del lucro, ma perseguono finalità pubbliche, attraverso l'erogazione di prestazioni agli enti soci e l'ottenimento di corrispettivi sufficienti a coprire i soli costi di gestione.

c. 557-558 Il nuovo comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008, in estrema sintesi, ha previsto l'estensione al personale degli organismi partecipati dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria; inoltre le Amministrazioni controllanti sono state maggiormente responsabilizzate nel definire le linee guida in materia di politiche del personale per gli organismi partecipati.

In particolare, il nuovo comma 2-bis prevede che le disposizioni che stabiliscono a carico delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 dei divieti o delle limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'Amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT.

A tali organismi partecipati si applicano anche le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive Amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della normativa vigente in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto d'indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente all'01/01/2014.

Le società che gestiscono SPL a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal comma 2-bis; per queste società, l'Ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, dovrà stabilire le modalità e l'applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti.

E' stato inoltre previsto che gli Enti locali possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo di cui al comma 2-bis le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, per l'infanzia, culturali e alla persona, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale. L'esclusione può essere prevista anche per gli organismi che gestiscono le farmacie.

La possibilità per gli Enti locali di definire con propri atti d'indirizzo le modalità di applicazione dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa per il personale delle società che gestiscono SPL a rilevanza economica e delle aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici, per l'infanzia, culturali e alla persona, nonché le farmacie, deve comunque tenere conto dei limiti previsti all'art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008:

- divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti;*
- possibilità di effettuare assunzioni entro il limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.*